



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE 14[^] CIVILE

SENTENZA 377/25
REP. 414/2025
L. Q. CONTR. 40/2025

composto dai sig.ri magistrati:

Giorgio Jachia	Presidente
Francesco Cottone	Giudice Relatore
Angela Coluccio	Giudice

nell'ambito del procedimento per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata iscritto al numero 5-1/ del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 proposto

NEI CONFRONTI DI
MALAGA S.R.L. (C.F. 12267371008)

ha pronunciato la seguente

Sentenza

- **letto** il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato in data 2 gennaio 2025 da [REDACTED]
- **rilevato** che a seguito dell'acquisizione dei bilanci della società resistente è merso il mancato superamento delle soglie previste dall'art.2, lett. d) c.c.i.i. in guisa che la parte ricorrente ha mutato la domanda in richiesta di apertura della liquidazione controllata;
- **considerato** che, nell'ambito del procedimento unitario non può ritenersi precluso (in difetto di espressa previsione normativa) il mutamento della domanda in ragione dell'emersione, a seguito dell'istruttoria, del difetto dei presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale;
- **preso atto**, peraltro, che a seguito del mutamento della domanda è stata assegnato un congruo termine alla parte resistente per controdedurre in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione controllata ovvero per richiedere il termine previsto dall'art.268, comma 3, c.c.i.i.;



- **rilevato** che non sussistono ragioni per ritenere insussistente la giurisdizione italiana in conformità a quanto previsto dall'art.41 Cci; e la competenza del Tribunale di Roma è indiscussa atteso che la società debitrice ha sede legale in Roma;
- **rilevato** quanto alla sussistenza dello stato di insolvenza che risulta essere stato eseguito un pignoramento presso terzi negativo e che, la società resistente, a seguito dell'esperimento della procedura prevista dall'art.492bis c.p.c. non ha indicato beni utilmente aggredibili;
- **considerato**, altresì, che la parte ricorrente ha documentato l'avvenuta cessione, nell'immediatezza del deposito del ricorso per liquidazione giudiziale dell'azienda facente capo alla società resistente;
- **preso atto** che la ricorrente agisce per un credito superiore ad [REDACTED] e che risultano debiti tributari per oltre [REDACTED];
- **verificato** che non vi sono domande di accesso ad alcune delle procedure di cui al Titolo IV del C.C.I.I. e che sussistono i presupposti di cui agli artt.268 e 269 C.C.I.I.;
- **visto** l'art. 270 C.C.I.I.

P. q. m.

DICHIARA L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DI
MALAGA S.R.L. (C.F. 12267371008)

- a) **nomina** giudice delegato per la procedura il dott. Francesco Cottone;
- b) **nomina** liquidatore l'avv.to Ludovico Angeletti;
- c) **ordina** al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
- d) **assegna** ai creditori e ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore termine di sessanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per trasmettere, a **pena di inammissibilità** al liquidatore, a mezzo di posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art.201 C.C.I.I.;
- e) **ordina** al debitore ed ai terzi che a qualunque titolo li detengono di consegnare o rilasciare tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione in favore del liquidatore;
- f) **dispone**, in caso di presenza nel patrimonio del debitore di beni immobili o di mobili registrati, che il liquidatore provveda alla trascrizione del presente provvedimento presso gli uffici competenti;
- g) **ordina** al liquidatore di procedere all'inserimento della Sentenza nel sito internet del Tribunale (o del Ministro della giustizia) e, nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, la sua pubblicazione nel registro delle imprese;



- h) **dispone** che l'OCC che ha prestato assistenza al debitore depositi la prova degli adempimenti di cui all'art.269, 3° comma, C.C.I.I.
- i) **ordina** ai sensi di quanto disposto dall'art.272 C.C.I.I. al liquidatore di provvedere, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori;
- j) **dispone** che il liquidatore provveda a notificare la presente sentenza ai creditori ed ai titolari dei diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- k) **dispone** che il liquidatore provveda entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza a completare l'inventario dei beni del debitore ed a redigere un programma di liquidazione in ordine ai tempi ed alle modalità di liquidazione
- l) **ricorda** che alla liquidazione controllata si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt.143, 150 e 151 C.C.I.I.;
- m) **manda** alla cancelleria per la comunicazione al liquidatore ed al debitore;

Così deciso nella camera di consiglio del 30/04/2025.

Il giudice relatore

Francesco Cottone

Il Presidente

Giorgio Jachia

